



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Ordinanza

ARGOMENTO: Manifestazione velica “regata di ferragosto”

AREA DI GARA: Specchio acqueo antistante il litorale di Tarquinia Lido.

PERIODO: Giorno 23 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Civitavecchia sottoscritto:

- VISTA** l’istanza in data 13 agosto 2026, assunta al nr. prot. 0075336, con la quale il sig. Giorgio BAILO, in Direttore Sportivo della Vela Club Tarkana Asd (Responsabile della manifestazione), ha chiesto l’emanazione dei provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, per lo svolgimento di una manifestazione velica denominata **“Regata di ferragosto”**, **prevista svolgersi il giorno 23 agosto 2026, dalle ore 10,00 alle ore 18,00**, nello specchio acqueo antistante il litorale di Tarquinia Lido;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 09/2025 in data 31 gennaio 2025 di disciplina dell’iter istruttorio per il rilascio dei provvedimenti di competenza per lo svolgimento di eventi che interessano il mare, il litorale nelle zone demaniali marittime ed i porti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n.1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO** necessario emanare la presente Ordinanza, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTO** l’art. 30 comma 1 del D.lgs. n. 171 del 18.07.2005;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTA** l’ordinanza di sicurezza balneare n. 45/2025;

RENDE NOTO

che il giorno 23 agosto 2026, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, si svolgerà la manifestazione velica denominata **“Regata di ferragosto”**, nelle acque antistanti il litorale di Tarquinia e più precisamente nella zona di mare all’interno del cerchio avente raggio di 1 miglio nautico, individuate nello stralcio planimetrico allegato e costituente parte integrante della presente Ordinanza, nei punti di coordinate geografiche (DATUM WGS84) di seguito riportate:

Punto	Latitudine	Longitudine
A	42°12' 30" N	011° 41' 00" E

ORDINA

Art.1 - (Interdizione del campo di gara)

Il giorno 23 agosto 2026, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, all'interno della zona di mare di cui al Rende Noto è vietato:

- a) navigare, ancorare e sostare con qualunque tipo di unità sia da diporto che ad uso professionale;
- b) praticare la balneazione;
- c) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- d) svolgere attività di pesca di qualunque genere.

Art. 2 - (Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1/a:

- le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia, nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza;
- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione.

Tutte le unità che a qualunque titolo devono accedere all'interno dell'area sono tenute ad assicurare la possibilità di un idoneo collegamento telefonico o via VHF per le situazioni di emergenza.

Art.3 - (Prescrizioni)

E' fatto obbligo al responsabile della manifestazione di:

- a) accertare che le condizioni meteo marine siano tali da consentire lo svolgimento in piena sicurezza della manifestazione, avendo cura di sospenderle, informando l'Autorità Marittima, in caso di condi meteo avverse o quando sia ragionevolmente consigliabile tale decisione, sulla base anche dell'apprezzamento di buona perizia marinaresca;
- b) provvedere ad assicurare un idoneo servizio di assistenza ai partecipanti, effettuato mediante unità di appoggio a ciò destinate in via esclusiva e garantendo un contatto immediato, VHF o telefonico, con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Civitavecchia (CH VHF 16 e/o CH 11 - 07661943420 – 419);
- c) assicurarsi che le boe posizionate per individuare e/o delimitare l'area della manifestazione abbiano caratteristiche non confondibili con segnalamenti marittimi e che siano, comunque, rimosse dall'organizzatore senza alcun ritardo al termine della manifestazione;

- d) comunicare l'orario di inizio e termine della manifestazione alla Sala Operativa di questa capitaneria di porto sui canali e/o numeri in precedenza indicati;
- e) adottare ogni misura ritenuta necessaria a prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione e per l'ambiente marino circostante.

Le unità in navigazione in prossimità dell'area interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alle unità partecipanti all'evento, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art.4 - (Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza, adottata ai soli fini della sicurezza della navigazione, valida unicamente per il periodo di tempo di cui sopra, non esonera il responsabile della manifestazione dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività poste in essere.

L'Autorità marittima è manlevata da qualsiasi responsabilità a qualsiasi titolo per eventuali danni che dovessero derivare a persone o beni dei soggetti partecipanti o di terzi in dipendenza delle attività svolte ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

L'organizzatore dovrà attenersi a tutte le eventuali altre disposizioni che potranno essere impartite dall'Autorità marittima in aggiunta a quelle citate nella presente Ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art. 53 del decreto legislativo 18/07/2005, n. 171, qualora le violazioni siano commesse alla condotta di unità da diporto; negli altri casi si applicherà, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, l'art. 1164 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Cosimo NICASTRO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



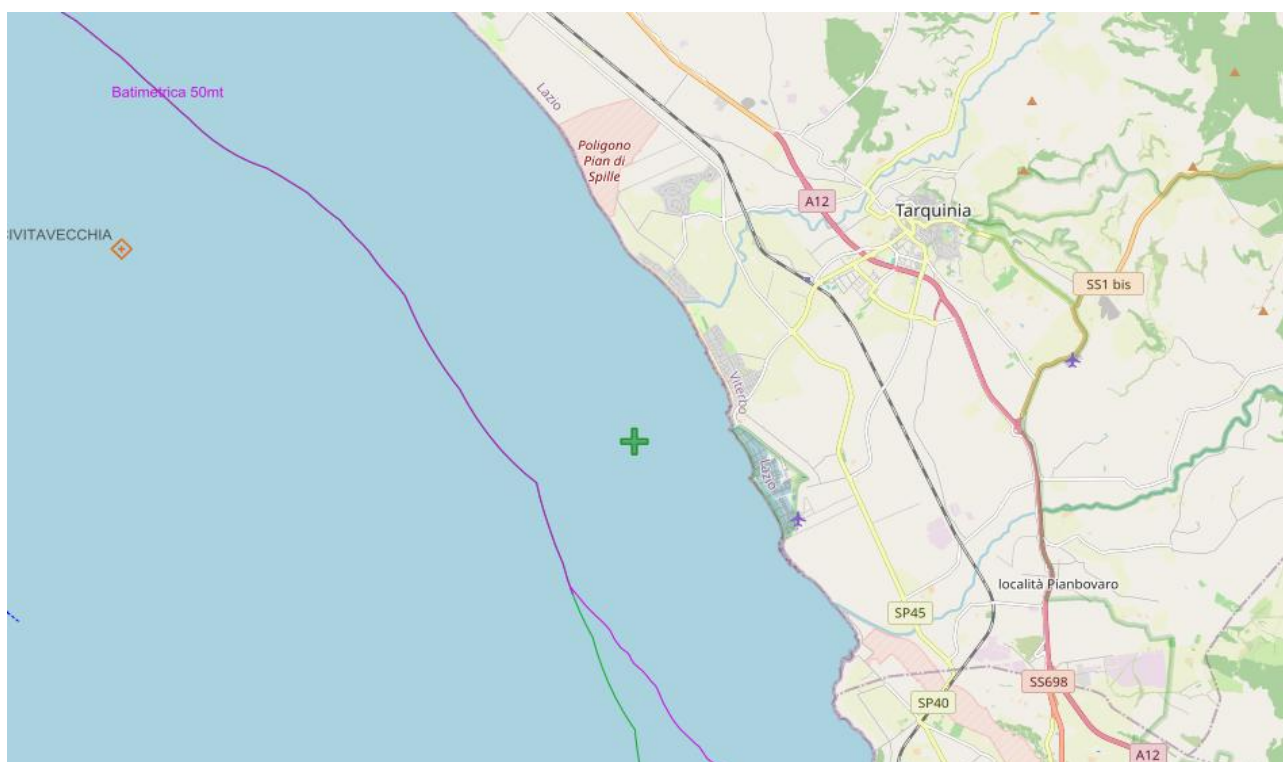


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di Civitavecchia

Allegato all'Ordinanza

Manifestazione velica “Regata di ferragosto”

Specchio acqueo antistante il litorale di Tarquinia Lido



** Rappresentazione a scopo meramente illustrativo*

coordinate geografiche boe

Punto	Latitudine	Longitudine
A	42°13'00" N	011° 41'30" E